

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 44/05/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9.3.20 10 Be.Ca. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Erba - con il quale è stato accertata un maggiore plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda "L'Artigianato del Divano di Be.Ca." di € 92.050,00.

A sostegno del ricorso ha eccepito che l'accertamento operato dall'ufficio, in via induttiva, è fondato esclusivamente sul valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro, resosi definitivo, in mancanza di impugnazione. Ha evidenziato la diversa natura delle due imposte, una (imposta di registro) fondata sul valore di mercato e peraltro accertata sulla base dell'applicazione del moltiplicare del 30% sulla media dei ricavi del triennio precedente, e la seconda (imposta sul reddito) sul prezzo effettivamente riscosso dalla vendita, che non può prescindere dall'esame delle scritture contabili e dalla valutazione dell'effettiva consistenza dell'azienda e della sua redditività.

A tal proposito ha rilevato che, nel triennio precedente la vendita l'azienda ha prodotto perdite per due anni consecutivi, che l'attività è stata interrotta dopo pochi mesi, che il primo settembre 2005, dopo nemmeno un anno dalla cessione, i proprietari dei locali hanno intimato lo sfratto per morosità, che il corrispettivo dichiarato nell'atto di cessione di € 10.000,00 non è stato incassato ed è in corso la relativa azione legale nei confronti dell'acquirente, nullatenente ed espatriato all'estero.

Ha concluso per l'annullamento del ricorso

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito la legittimità dell'accertamento fondato sulla presunzione grave, precisa e concordante della definitività dell'importo accertato ai fini dell'imposta di registro, presunzione, superabile attraverso l'onere da parte del contribuente di provare di aver venduto ad un prezzo inferiore.

All'udienza del 7.4.20 10 la controversia è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato

Infatti per aderendo questa Commissione alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale "in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore dell'avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con il ricorso ad elementi indiziari) o la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando in concreto di avere venduto ad un prezzo inferiore" (Cass n 21055/2005) deve osservarsi che nella specie il contribuente ha dato dimostrazione di aver venduto ad un prezzo inferiore attraverso l'evidenziazione del fatto che l'azienda ceduta nei due esercizi antecedenti alla vendita (anno 2003 e 2004) ha chiuso con perdite rispettivamente di € 10.821,00 e di € 67.175,00, che l'attività è poi cessata dopo pochi mesi dall'acquisto, che nel settembre 2005 il proprietario dei locali ha intimato lo sfratto per morosità, che neppure il corrispettivo dichiarato nell'atto di cessione le è stato corrisposto, tanto che è pendente un contenzioso con l'acquirente, che l'acquirente nullatenente e espatriato all'estero ha disatteso l'accordo di procedere ad impugnazione dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro.

Elementi tutti che, valutati complessivamente, sono idonei a dimostrare in modo non equivoco che il corrispettivo dichiarato ai fini dell'avviamento è quello che effettivamente avrebbe dovuto essere pagato e rispetto ai quali l'Amministrazione Finanziaria non ha svolto alcuna considerazione.

All'esito della lite, tenuto conto del fatto che l'accertamento è stato legittimamente emesso alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.